

A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI

Como, aprile 2016

Circolare

Oggetto: Dichiarazioni dei redditi – Mod. UNICO 2016 e 730/2016

Con l'approvazione e la pubblicazione dei nuovi modelli di dichiarazione e delle relative istruzioni, anche per quest'anno sono stati resi noti tutti i termini di presentazione e versamento per le dichiarazioni dei redditi annuali, UNICO2016 o, in alternativa 730/2016.

Risulta quindi necessario per lo Studio ottenere tutte le informazioni in vostro possesso e ai fini di una miglior gestione delle stesse, chi lo ritenga utile, potrà fissare appuntamenti per la consegna ed il controllo dei documenti, a partire dal giorno 2 maggio al numero 031-266968, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Gli appuntamenti saranno collocati temporalmente a partire dal 5 maggio fino al 15 giugno, in orari che concorderemo tenendo conto della Vostra disponibilità.

Ricordiamo infine ai clienti che non hanno ancora provveduto a saldare le prestazioni relative alla dichiarazione dei redditi dell'anno scorso che le stesse potranno essere pagate in occasione della consegna dei documenti anche mediante Bancomat o Carta di Credito.

Qui di seguito elenchiamo, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, la documentazione necessaria per una corretta compilazione (in giallo abbiamo evidenziato le principali novità di quest'anno):

1. Dati anagrafici personali e dei familiari variati nel 2015:

- comunicazioni di eventuali variazioni di: residenza, codice fiscale, stato civile, figli a carico (nascita, adozione, etc.), percentuale di detrazione da applicare.
- dati anagrafici relativi ai familiari a carico e eventuali variazioni;

2. Dati e documenti relativi ai diversi tipi di reddito percepiti nel corso del 2015:

redditi fondiari

- dati identificativi terreni e fabbricati ed eventuali variazioni nel corso dell'anno (compravendite di immobili, variazioni dati catastali per lavori o accertamenti nuove rendite, successioni e/o donazioni)

N.B. ricordiamo che non va più comunicato l'importo dell'Imu dovuta per ciascun fabbricato esposto nel quadro B;

- importi relativi a contratti d'affitto su terreni e fabbricati (**per i canoni per cui si è optato per l'applicazione della cedolare secca e quelli a canone concordato, è indispensabile avere copia dei contratti riportanti i dati di registrazione, che vanno espressamente indicati**).

redditi di capitale

- mod. RAD relativi a dividendi percepiti nel corso dell'anno 2015;
- documenti relativi a cessioni di quote o partecipazioni sociali effettuate nel 2015;
- informazioni relative al regime di risparmio adottato (amministrato-gestito-dichiarazione);

redditi di lavoro dipendente o assimilati

- certificazione del datore di lavoro (mod. CU2016);

Pagina 1 di 5

- certificazione dell'INPS relativa a pensioni (mod. CU2016). Lo Studio è in grado, **su delega del pensionato**, di provvedere al reperimento del modello in via telematica.
- assegni periodici percepiti dal coniuge;

redditi di lavoro autonomo

- certificazione del sostituto d'imposta (ritenute d'acconto);
- compensi a titolo di collaborazione coordinata e continuativa (sindaco o amministratore di società);
- diritti d'autore o royalties;

altri tipi di reddito

- eventuali redditi di partecipazioni in società di persone non gestite dallo Studio (quadro H)
- eventuali compensi occasionali e ritenute subite
- redditi degli immobili situati all'estero.

3. Dati e documenti relativi a *oneri detraibili*, *oneri deducibili* e *spese per le ristrutturazioni edilizie (36%-50%) e risparmio energetico (55%-65%)*, *detrazione per gli inquilini con contratto di locazione*

oneri detraibili

- spese mediche e chirurgiche – comprese a titolo esemplificativo:
 - fattura/scontrino per acquisto di occhiali da vista, lenti a contatto, liquidi per lenti, ...
 - acquisto di medicinali: per le spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali, la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. "scontrino parlante") in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice fiscale del destinatario (si ricorda che le spese sostenute per familiari non a carico, possono essere portate in parte in detrazione)
- spese veterinarie ;
- interessi passivi su mutui ipotecari per l'acquisto, la costruzione e ristrutturazione di abitazione principale (a tale proposito si ribadisce il concetto di abitazione principale da intendersi come quella nella quale il contribuente **o** i suoi familiari dimorano abitualmente. Di conseguenza la detrazione compete anche se l'intestatario del mutuo non utilizza direttamente l'immobile ma lo stesso è adibito ad abitazione principale di un suo familiare). La detrazione spetta su un importo massimo di € 4.000,00;
- premi per assicurazioni sulla vita e infortuni (con un massimale di **€ 530,00**);
- spese istruzione frequenza scuola d'infanzia, primaria e secondaria (con un massimale di **€ 400,00** per ogni figlio);
- spese istruzione universitaria (per gli istituti privati la detrazione compete per un importo non superiore a quanto previsto per il corrispondente corso che si svolge in un istituto pubblico; presso le segreterie amministrative università private si possono recuperare i prospetti che indicano quali sono tali importi);
- spese funebri (con un massimale di **€ 1.550,00** per ciascun decesso, indipendentemente dal vincolo di parentela tra chi sostiene la spesa e il defunto);
- erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, enti o istituzioni, ONLUS e associazioni sportive dilettantistiche;
- rette di frequenza degli asili nido (con un massimale di € 632,00 per ogni figlio)
- spese per attività sportive praticate dai ragazzi (di età compresa dai 5 ai 18 anni, per un importo non superiore a euro 210,00 per ciascun ragazzo)
- spese per intermediazione immobiliare (per l'acquisto dell'abitazione principale con un massimale di euro 1.000,00)
- canoni locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede
- detrazione per canoni di locazione Sono previste delle detrazioni per gli inquilini che stipulano contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale (copia contratto di locazione)

oneri deducibili

- assegni periodici corrisposti al coniuge;
- erogazioni liberali in denaro a favore di istituzioni religiose;

- contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori per legge (casse professionali, gestione I.V.S. artigiani e commercianti, Inps gestione Separata). Non sono più compresi tra gli oneri deducibili i contributi sanitari obbligatori per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli;
- contributi previdenziali ed assistenziali volontari (a titolo esemplificativo vi rientrano i contributi per il riscatto degli anni di laurea, per la prosecuzione volontaria, i contributi versati al fondo casalinghe);
- contributi a fondi pensione complementari dei lavoratori autonomi e i titolari di reddito d'impresa
- contributi obbligatori per gli addetti ai servizi domestici (es. *Colf*) (con un massimale di € **1.549,37**)

- spese per l'acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione è riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo nel caso di acquisto o costruzione di immobili abitativi da destinare alla locazione.

L'agevolazione riguarda l'acquisto o la costruzione di unità immobiliari a destinazione residenziale (in particolari casistiche) che vengano destinati, entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni.

La deduzione è pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile oppure, nel caso di costruzione, delle spese sostenute per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'appalto, attestata dall'impresa che esegue i lavori. Il limite massimo complessivo di spesa, anche nel caso di acquisto o costruzione di più immobili, è pari a 300.000 euro e la deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dall'anno nel quale avviene la stipula del contratto di locazione.

spese per le ristrutturazioni edilizie (detrazione 36% - 50%)

- copia delle fatture relative ai lavori effettuati e copia dei pagamenti delle spese sostenute a mezzo bonifico bancario, dati catastali identificativi dell'immobile.

spese per l'arredo degli immobili ristrutturati (detrazione d'imposta del 50 per cento)

- ai contribuenti che fruiscono della detrazione del 50 per cento prevista per le spese per le ristrutturazioni edilizie è riconosciuta una detrazione del 50 per cento in relazione alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici sono computate, ai fini della fruizione della detrazione di imposta, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.

spese per interventi di riqualificazione energetica (detrazione 55%-65%)

- copia delle fatture relative ai lavori effettuati e copia dei pagamenti delle spese sostenute a mezzo bonifico bancario, asseverazione del tecnico abilitato, attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica (ove necessario in relazione ai lavori eseguiti), copia scheda informativa inviata all'ENEA con ricevuta di trasmissione entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori.

Quadro RW – investimenti all'estero e/o trasferimenti da, per e sull'estero

- sussiste l'obbligo di compilazione per coloro che al 31/12/2015 detengono investimenti all'estero (c/c, azioni, quote di società, immobili).

In relazione agli immobili posseduti all'estero è stata istituita un'imposta patrimoniale per cui i soggetti persone fisiche residenti ai fini fiscali in Italia proprietari e/o titolari di altri diritti reali su immobili esteri dovranno versare un'imposta pari allo 0,76% del valore dell'immobile, da cui è possibile detrarre quanto eventualmente già versato nello stato in cui è situato l'immobile a titolo di imposta.

Per poter provvedere in maniera corretta a questo adempimento (la cosiddetta IMU estera) è necessario che venga fornita la documentazione relativa al valore catastale

(se l'immobile è situato nell'ambito UE) o il costo di acquisto (se extra UE) che costituirà la base imponibile per il calcolo dell'imposta. Sarà altresì necessario documentare l'eventuale imposta già versata nell'anno 2015 nello stato in cui è situato l'immobile.

Un'analogia imposta patrimoniale è stata istituita anche sulle attività detenute all'estero (c/c bancari esteri ed in genere tutte quelle da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria). Si dovrà versare un'imposta pari allo 0,1% del valore delle attività finanziarie, da cui sarà possibile detrarre quanto eventualmente già versato nello stato in cui sono detenute le attività a titolo di imposta.

Per un maggior controllo del corretto adempimento delle formalità, sono necessarie anche:

- la dichiarazione dei redditi dell'anno precedente (se non redatta dallo Studio);
- tutte le deleghe di pagamento (Mod. F24) relative versamenti ed eventuali compensazioni effettuate nel corso del 2015;

I contribuenti in regime forfettario (c.d. minimi) devono far pervenire allo Studio tutta la documentazione necessaria (fatture emesse, fatture ricevute, costi sostenuti).

4. Scelta per la destinazione dell'otto per mille e del cinque per mille dell'IRPEF

Ricordiamo di fornire allo Studio le informazioni relative alla scelta facoltativa per la destinazione dell'otto e del cinque per mille (con indicazione del codice fiscale del beneficiario).

5. Scadenze

Imposte dirette Il termine per il versamento delle imposte e contributi da Dichiarazione unificata (persone fisiche e Società di persone) è il **16 giugno 2016**. E', come di consueto, previsto anche il termine del **18 luglio** per i versamenti con la maggiorazione minima del 0.40%. Si ricorda infine la possibilità di rateizzare i versamenti.

IVA I contribuenti trimestrali che non hanno ancora provveduto al versamento dell'Iva del 4° trimestre 2015 possono eseguire il pagamento nei termini previsti per la Dichiarazione Unificata sempre con la maggiorazione dello 0.4% mensile.

IMU/TASI Per quanto riguarda le modalità di pagamento dell'IMU/TASI, ricordiamo che il pagamento dell'acconto dell'imposta scade **al 16 giugno**.

Particolare attenzione e solerzia nella comunicazione dei dati necessari per il calcolo dovrà essere posta per gli atti di compravendita effettuati nei mesi di maggio e giugno.

Ricordiamo anche che è ammesso il versamento mediante il modello F24 che consente l'eventuale compensazione con crediti d'imposta risultanti dalla dichiarazione.

Mod 730/2016

Ricordiamo che i contribuenti che possono utilizzare questo modello che permette di ottenere gli eventuali **rimborsi** direttamente con la pensione o lo stipendio **in tempi molto più rapidi** (a partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio) sono:

- lavoratori dipendenti o pensionati
- soci di cooperative di produzione e lavoro
- i soggetti che possiedono soltanto redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente - già definiti redditi di collaborazione coordinata e continuativa quali **amministratori di società purché** nel corso dell'anno 2015 non abbiano posseduto:
 - redditi di impresa anche in forma di partecipazione (soci di società di persone)
 - redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni abituali anche in forma associata

Possano quindi **essere dichiarati** dai contribuenti sopraindicati le seguenti tipologie di reddito :

- redditi di lavoro dipendente

- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (pensioni, ma anche redditi co.co.co.)
- redditi di terreni e fabbricati e redditi di capitale
- redditi di lavoro autonomo occasionali
- alcuni redditi diversi e alcuni redditi assoggettabili a tassazione separata

Quando entrambi i coniugi possiedono esclusivamente i redditi sopra indicati è possibile presentare la dichiarazione in forma congiunta e compensare eventuali crediti e debiti. Essendo i termini delle scadenze per la presentazione più ravvicinati rispetto al modello UNICO2016 (**7 luglio**), risulta ancor più necessario al nostro Studio, **ottenere al più presto tutte le informazioni** in vostro possesso.

Facciamo rinvio a quanto già sopra esposto per l'elenco, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, della documentazione necessaria per una corretta compilazione.

Si ricorda però che per la compilazione del modello 730/2016 occorre anche :

- **modello 730 precompilato** che viene messo a disposizione del contribuente, a partire dal 15 aprile, in un'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Per accedere a questa sezione è necessario essere in possesso del codice Pin, che può essere richiesto:

online, accedendo al sito dell'Agenzia www.agenziaentrate.gov.it e inserendo alcuni dati personali;

per telefono, chiamando il servizio di risposta automatica al numero 848.800.444 (al costo di una telefonata urbana);

- in ufficio, presentando un documento di identità.

(N.B. **su Vostra delega**, lo Studio è in grado di provvedere direttamente al prelievo del modello)

Rammentiamo che il contribuente che presenterà il modello 730/2016 non dovrà far nulla né per il versamento né per il rimborso delle imposte ma se le vedrà addebitate o accreditate, a partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, sugli emolumenti corrisposti in tale mese dal sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente previdenziale) che deve effettuare i rimborsi Irpef o trattenere (anche a rate) le somme dovute a titolo di saldo e primo acconto.

Anche per il 2015 è possibile presentare il modello 730/2016 anche in assenza di un sostituto d'imposta tenuto ad effettuare il conguaglio. In questo caso:

- se dalla dichiarazione presentata **emerge un debito**, il soggetto che presta l'assistenza fiscale (CAF o professionista):

– trasmette telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;

– o, in alternativa, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna la delega di versamento compilata al contribuente, ed i versamenti devono essere eseguiti entro gli stessi termini previsti nel caso di presentazione del modello Unico Persone fisiche;

- se dalla dichiarazione presentata **emerge un credito**, il rimborso è eseguito direttamente dall'Amministrazione finanziaria.

Rimaniamo comunque a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento in attesa della documentazione richiesta.

Cordiali saluti.

Studio dottori commercialisti